

Lo Statuto della Federazione.

Le città di La Roche sur Yon e di Ajaccio hanno celebrato nel corso dell'anno 2004 il bicentenario di due eventi che hanno lasciato un segno nella storia: la fondazione di La Roche sur Yon con il decreto imperiale del 25 maggio 1804 e la commemorazione da parte della città di Ajaccio dell'incoronazione dell'imperatore Napoleone il 2 dicembre.

Per prolungare queste celebrazioni le due città hanno proposto di associare le città europee la cui storia sia stata influenzata dalla figura di Napoleone. Il periodo di riferimento da ritenere è quello basilare per la storia della Francia che inizia con i primi sintomi della rivoluzione francese, fissata simbolicamente dalla data di nascita di Napoleone, nel 1769, e che termina con la sconfitta di Sedan del 1870, periodo che segna per la Francia e per molti paesi europei il passaggio dall'Antico Regime alla Repubblica.

Il 24 maggio 2004 si sono riuniti a La Roche sur Yon i rappresentanti delle città di Ajaccio (Francia), Balestrino (Italia), Dinant (Francia), Iena (Germania), Ile d'Aix (Francia), La Roche sur Yon (Francia), Pontivy (Francia), Pultusk (Polonia), e Waterloo (Belgio).

Nel corso di questa riunione è stato stabilito sotto forma di un protocollo d'accordo il principio della creazione di una Federazione dei Siti e delle Città della Storia Napoleonica, il cui obiettivo principale sarà di promuovere gli scambi storici, la rivalutazione del patrimonio dell'epoca napoleonica, ed allo stesso tempo della propria animazione, valorizzazione e di ogni altro progetto di sviluppo.

Articolo 1: Creazione di una Associazione.

I sottoscritti e coloro che aderiranno ai presenti statuti fondano un'associazione costituita per una durata illimitata, e sottoposta alle disposizioni della legge [francese] del 1° luglio 1901 riguardanti la libertà di associazione (decreto del 16 agosto 1901). Essa è denominata: Federazione Europea delle Città Napoleoniche.

Articolo 2: Oggetto.

Questa associazione ha come finalità di riunire le città europee, i siti, i comuni, i gruppi di comuni la cui storia sia stata influenzata dall'impronta napoleonica, in base ai tre orientamenti seguenti:

- Favorire gli scambi attraverso l'organizzazione di incontri, colloqui, pubblicazioni in collaborazione con le università, istituzioni culturali ed associazioni storiche.
- Promuovere e sostenere le attività di conservazione e di restauro del patrimonio dell'epoca napoleonica (oggetti, opere d'arte, mobilio, monumenti, abitazioni private, siti...).
- Sviluppare le attività di animazione e di valorizzazione del patrimonio attraverso la realizzazione di esposizioni, manifestazioni artistiche e culturali, percorsi di scoperta specialmente nel contesto di scambi turistici, scolari ed universitari.

Articolo 3: Sede sociale.

La sede sociale è stabilita ad Ajaccio. Potrà essere trasferita altrove per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4: Organizzazione dell'Associazione.

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito dai membri attivi rappresentanti le città aderenti, in numero di due membri per collettività designati da ciascuna istanza rappresentativa (due titolari e due supplenti).

Il Consiglio, composto da un rappresentante per ogni città, elegge al suo interno un presidente, un segretario generale, un tesoriere, e gli altri membri sono vice-presidenti.

Ogni nuova città aderente sarà rappresentata nell'esecutivo.

I membri del Consiglio dispongono di un mandato dalla durata di due anni.

Un Consiglio esecutivo ristretto è incaricato delle questioni correnti, ed è composto da: il presidente, il segretario generale, il tesoriere e da un vice-presidente per ogni paese rappresentato nella misura in cui questo paese non sia già rappresentato dal presidente, segretario o tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione del presidente per preparare il progetto di attività, stabilire il bilancio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la scelta del presidente prevale.

Per ragioni pratiche e per facilitare la realizzazione di progetti comuni, tutti i documenti necessari devono avere una firma ufficiale ed essere co-firmati (a mano o elettronicamente) da almeno due dei tre membri dell'esecutivo: il presidente, il segretario generale e/o il tesoriere dopo un accordo degli altri membri dell'esecutivo che saranno consultati per mezzo elettronico nel termine di otto giorni.

L'assenza dopo il termine è da considerarsi come tacito assenso.

Articolo 5: Funzionamento.

L'Associazione poggerà su di una istanza tecnica le cui modalità di funzionamento saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6: Risorse.

Le risorse dell'associazione derivano da:

- Versamenti previsti all'articolo 7,
- Sovvenzioni degli Stati e collettività territoriali,
- Sovvenzioni dell'Unione Europea,
- Entrate proprie ed ogni altra risorsa autorizzata dai testi e regolamenti in vigore.

Articolo 7: Quote d'adesione.

Tali versamenti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Questi permettono in particolare di sostenere le spese di funzionamento della struttura.

Articolo 8: Consiglio di Amministrazione Straordinario.

Se necessario, o per richiesta della metà più un membro iscritto, il presidente può convocare un Consiglio di Amministrazione Straordinario.

Articolo 9: Regolamento interno.

Un regolamento interno è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Esso deve fissare i diversi punti non-previsti dagli Statuti, in particolare quelli relativi all'amministrazione interna dell'Associazione.

Articolo 10: Adesione, ritiro e scioglimento.

Ogni nuova adesione sarà oggetto dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna collettività che desidera ritirarsi deve informare il presidente dell'associazione per via postale.

In caso di scioglimento[della Federazione] promosso dai due terzi almeno dei membri presenti nel Consiglio di Amministrazione Straordinario, uno o più incaricati della liquidazione saranno nominati dallo stesso (Consiglio) e l'attivo che rimarrà sarà devoluto in conformità all'articolo 9 della legge [francese] del 1° luglio e al decreto del 15 agosto 1901.

Il Presidente Il segretario generale Il tesoriere

Charle Napoléon Pierre Régnault Christoph Schwind